

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente Tomaselli Pietro -
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Olimpia
Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente Tomaselli Pietro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, inteso ad ottenere l'inserimento tra gli ammessi in prima istanza a partecipare alla prova attitudinale per la copertura di un posto di segretario, livello 5°;
- preso atto che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 23 gennaio 1998;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente sig. Tomaselli Pietro per la causale di cui in narrativa;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1998 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



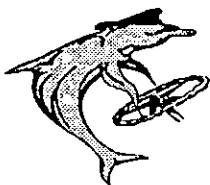
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **22 GEN. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 28/gennaio/1998

Prot. n° : Dir/ 276/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. *Mirabile* 29.1.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 22 gennaio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14.-

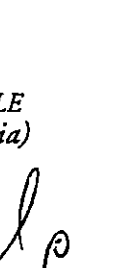
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1682
del	17 FEB. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
DIRETTORE	☒
	

1

CH

7/11

Taranto, 17/02/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

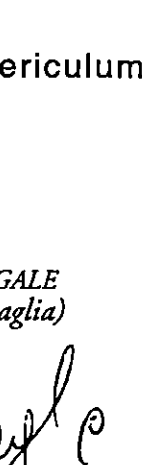
Oggetto: Altamura Antonio e Tommaselli Pietro: ricorsi ex art. 700
c.p.c.

Le trasmetto in allegato i provvedimenti emessi dal Dr. Vozza e dalla Dr.ssa Marra nelle procedure ex art. 700 c.p.c. proposte dai dipendenti in oggetto.

I Magistrati aditi hanno rigettato i ricorsi per carenza del periculum in mora, compensando le spese di causa.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



Opinione

dato atto, riceve.

Altamente Auspicato, presero che l'AMAT aveva indetto prova attitudinale
per la costituzione di un fondo di risparmio di livello V; che in data 27-9-1987 aveva
preseduto l'assemblea di partecipazione, però non accolta; che in data 16-10-1987
con nota loro comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova attitudinale,
venne del giorno 30-10-1987, come ~~osservato~~ osservato dell'espletamento della prova,
che la detenzione di un epistola, implicando la sua esclusione, era illegittima,
e annullando l'arguzia di intervento in via cautelare;
dichiarò, con la presentazione di un atto di 700 c.p., che, anche esistente l'in-
responsabilità del danno, fosse osservato che l'AMAT di comunicazione al com-
itato di partecipazione alla prova attitudinale.

L'AMAT, con l'atto, contestando la (qualità) e l'età (danza).

Diritto

Il ricorso è infondato, sotto il profilo dell'irrimediabilità del pregiudizio
in corso; ed è sufficiente la conoscenza di difetto rispetto, per cui
non omettersi l'essere dell'atto, il primo bono diritto.

Infatti, l'espletamento dell'atto con l'atto e provvisorio, disciplinato
dalla art. 700 c.p., è condizionato dalla ricorrenza di entrambi i
presupposti essenziali.

Al riguardo, è di influenza generale, può osservarsi che nel campo
della tutela cautelare, è il pericolo del danno che potrebbe conseguire
dalla lentezza del procedimento ordinario a dare concretezza all'inter-
esse dell'istante ad ottenere l'abolizione della misura cautelare;
non è il pericolo, peraltro, che deve essere immensamente ^{ovvero} grave e irreversibile.

...e attribuire l'erogazione di un quoziente al provvedimento, nel caso di cui si parla
non intervenendo, in favore del nuovo possidente di diritto di prima mano -
Nella fattispecie, come si è visto, non sussiste il requisito richiesto -
Invece, è proprio in corso, oltre che documentalmente provato, che
nell'ottobre e nel dicembre 1947 sono state approvate le parti, vere e proprie, del
Decreto presidenziale concernente il soggetto; che il C.D.R. ha approvato la
prova, con il voto della maggioranza; che il C.D.R. ha approvato la
nomina del direttore Angelini Ottavio, che al momento, con decorrenza
9-12-1947, è stata attribuita la qualifica di ingegnere di 1° livello
Da quanto sopra consegue il diritto del nuovo, oltre l'insubordinazione di
una situazione di diritto via tempo con urgenza -
Un altro è il fatto che il C.D.R. ha approvato, per conseguenza
le spese processuali.

P. P. M.

De Rubeis

Con provvedimento:

riguardante l'erogazione del quoziente al provvedimento in corso -

Spese processuali.

Decorrenza 16-2-1948

De Rubeis

V. V. G. P.

DEPOS.

16-2-48

16-2-48

non

16-2-48

IL PRETORE

- letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 12.2.1998;
- premesso che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23.12.1997, Tommaselli Pietro chiedeva che venisse ordinata all'AMAT, alle cui dipendenze lavorava, la sua ammissione in via di urgenza alla prova attitudinale per la copertura di un posto di segretario, liv. V ex CCNL 1986, indetta con delibera n. 212\1997, dalla quale era stato illegittimamente escluso;
- premesso, altresì, che l'AMAT si costituiva eccependo il difetto delle condizioni dell'azione cautelare e, in particolare, del periculum in mora dacchè, già in epoca precedente al deposito del ricorso con delibera n. 290 del 4.12.1997, all'esito delle prove esperte, era stata pubblicata la graduatoria e nominato il vincitore;
- rilevato che, sulla base delle circostanze dedotte dalla azienda convenute e risultanti dalla documentazione prodotta, è indubitabile la inattualità della misura invocata rispetto al pregiudizio paventato;
- visti ed applicati gli artt. 669 septies e 92, co. 2, c.p.c.:

P.Q.M.

rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Tommaselli Pietro nei confronti dell'AMAT; spese integralmente compensate.

Taranto, 16.2.1998

Il Pretore

(dott.ssa Anna Maria MARRA)

Anna Maria Marra

P. v. v.
Q. v. v.

PRETURA CIRCONDARIALE TARANTO
DEPOSITO
OGG. 17.2.98
P. v. v.
P. v. v.

STUDIO LEGALE DI BIASE
 Avv. GIUSEPPE DI BIASE
 Avv. PAOLO LONGO
 Avv. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302133-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

Il sig. ~~Tommaselli~~ Pietro eletto dom.to ai fini del presente atto in Taranto al corso Piemonte 42, presso lo studio dell'avv. Diego Colucci che unitamente all'avv. Paolo Longo del Foro di Roma lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del presente atto

PREMESSO

- che l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T.), in esecuzione alla delibera n.212 dell'11.09.87 del consiglio di amministrazione, indiceva prova attitudinale per la copertura di n.1 posti di segretario livello V ex CCNL del 20.6.86, nel ruolo organico del personale dell'A.M.A.T.;
- che la delibera "de quo", prevedeva espressamente che l'espletamento della prova attitudinale, si sarebbe realizzata in osservanza delle disposizioni contenute nel "Regolamento A.P. dell'A.M.A.T." adottato con delibera n.92/94 e successive modifiche;
- che in particolare nella delibera n. 212 veniva disposta l'applicazione alla su detta prova attitudinale, della norma transitoria e di prima applicazione approvata con delibera n.297/96;
- che tra l'altro la norma transitoria su indicata così testualmente prevedeva "per consentire alla partecipazione a concorso interno ai dipendenti, di livello uguale o inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto. E' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire. In prima applicazione l'ammissione in sequenza ai concorsi avverrà come previsto dalla norma definitiva, ma saranno preliminarmente ammessi coloro che hanno espletato per almeno sei mesi le funzioni del posto da ricoprire";

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	534
del	13.1.98
Dirigente Ammin.vo F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Delega l'Avv. **DIEGO COLUCCI**

E PAOLO LONGO
 a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.
 Taranto, lì 05 DIC. 1997
 La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

88

23 DIC 1997

CAPELLIERE

- che in data 22.09.97 il ricorrente sig. Tommaselli Pietro presentava un'istanza alla direzione generale A.M.A.T. con la quale chiedeva di essere ammesso a partecipare alla prova attitudinale del concorso de quo;
- che nella stessa istanza il ricorrente sottolineava di essere inquadrato allo stato attuale con la qualifica di usciere, essendo risultato inidoneo alla qualifica di "agente di movimento", qualifica alla quale lo stesso precedentemente apparteneva e non più riconosciutagli a seguito di un infortunio sul lavoro;
- che tale istanza seguiva in data 23.10.97 la risposta del direttore generale dell'A.M.A.T. ing. Francesco Lucibello il quale comunicava la non ammissione in prima istanza alla partecipazione alle prove attitudinali de qua in quanto "non è inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica attualmente rivestita di usciere".
- che dall'elenco degli ammessi alla prova attitudinale, veniva data comunicazione in data 16.10.97 con contestuale comunicazione dell'espletamento della prova scritta in data 30.10.97.

SUL FUMUS

Dall'esame della risposta fornita dall'Amat al ricorrente sembra doversi capire che l'Azienda convenuta non ha ritenuto di ammettere il ricorrente al concorso sul presupposto che egli non risulti inidoneo rispetto alla qualifica attualmente rivestita che è quella di usciere.

In altre parole, sembra sempre di comprendere che l'Azienda convenuta abbia interpretato la norma transitoria citata nel senso che ammessi in prima istanza sono solo quei lavoratori inidonei rispetto alla propria qualifica e a cui non sia stata ancora assegnata una nuova qualifica.

Tale interpretazione è peraltro riduttiva e contrasta con il ben più ampio senso della citata norma regolamentare.

Questa infatti, laddove dispone che "e' consentita altresì la partecipazione, con il primo gruppo degli aventi diritto, dei dipendenti inidonei definitivamente alle mansioni della qualifica di provenienza che siano in possesso del titolo di studio richiesto per il posto da coprire" deve essere interpretata nel senso che deve essere ammesso alla valutazione in prima

istanza il lavoratore che sia comunque stato dichiarato inidoneo rispetto alla qualifica di provenienza.

Ebbene non può esservi dubbio che per qualifica di provenienza deve intendersi quella rispetto alla quale il lavoratore stesso è stato dichiarato inidoneo.

E pertanto requisito per essere ammessi in prima valutazione è esclusivamente quello della dichiarata definitiva inidoneità alle mansioni.

Null'altro aggiunge la norma transitoria citata ed in particolare non pone il limite che al lavoratore inidoneo sia stata, medio tempore, assegnata altra mansione per la quale pure risulti idoneo.

D'altro canto, il significato della norma regolamentare è quello di salvaguardare o meglio di favorire una riqualificazione di quei lavoratori che per effetto di infortunio o malattia si sono visti assegnare mansioni generalmente deteriori rispetto a quella di "provenienza".

Illegittima è dunque l'interpretazione data dall'Azienda convenuta della norma contrattuale anche perché tende a favorire esclusivamente quei lavoratori per i quali la inidoneità alla mansione assegnata sia stata accertata solo ed immediatamente prima l'indizione del concorso, così ponendo in essere un'ulteriore illegittimità sotto il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in eguale situazione.

SUL PERICULUM

Dimostrava l'esistenza del buon diritto del ricorrente può osservarsi che, è palese, che l'espletamento del concorso di cui sopra, nonché la conseguenziale attribuzione del posto in concorso, porterebbe inevitabilmente un danno irreparabile ed irreversibile il quale si vedrebbe definitivamente negata la possibilità di accedere ad una qualifica adeguata rispetto alla professionalità svolta prima di essere dichiarato inidoneo.

Tutto quanto premesso

CHIEDE

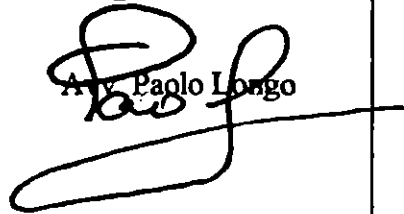
Che l'Ill.^{mo} Pretore di Taranto, Voglia, adottati gli opportuni ed urgenti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 cpc, valutati i diritti del ricorrente, ordinare all'Amat, in persona del legale rappresentante p.t., di

inserire il ricorrente tra gli ammessi in prima istanza a partecipare alla prova
attitudinale per la copertura di un posto da segretario V° livello al fine
ultimo di far cessare la situazione di pericolo, riservando la domanda per il
risarcimento dei danni tutti nel giudizio di merito.

Vinte le spese.

Taranto 05 DIC. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

Si producono:

- 1.- Copia della delibera per la riqualificazione degli agenti inidonei
Altamura Antonio e Tomaselli Pietro;
- 2.- Copia dell'accordo aziendale con il quale viene accettato e sottoscritto il
"regolamento per le assunzioni e le promozioni del personale" dipendente
dell'Amat;

Il Pretore

letto il ricorso;

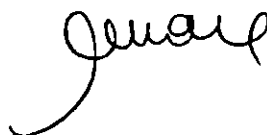
F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 23/1/98
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro ^{19 gennaio 1998} 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 13/1/98


Il Cancelliere

Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto



15-1-1998
IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
Ad istanza del sottoscritto, che ha depositato in atti, e sotto-
scritto, nel presente ufficio, il ricorso al Sig. AMN - m.
per nome del mio padre, con la somma sempre
depositata in nome di C. BATTIATI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

che Sargapuro...
e mani dell'impiegato *Don. Fico Canale*

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

18 Gennaio 1998

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO